

DELIBERAZIONE 6 DICEMBRE 2022

663/2022/R/EEL

**DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA SUL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE
RELATIVO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE FIUMESANTO, PER L'ANNO 2021**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1230^a riunione del 6 dicembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 342/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2016, 459/2016/E/eel (di seguito: deliberazione 459/2016/E/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2016, 609/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 609/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2016, 803/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 803/2016/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2019, 268/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 268/2019/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 30 novembre 2021, 545/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 545/2021/R/eel);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: EP PRODUZIONE), del 1 agosto 2018, prot. Autorità 23168, del 2 agosto 2018 (di seguito: prima comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 12 dicembre 2018, prot. Autorità 35519, del 13 dicembre 2018 (di seguito: seconda comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, dell’11 giugno 2019, prot. Autorità 15536, di pari data (di seguito: terza comunicazione EP Produzione);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 4 aprile 2022, prot. Autorità 14851, di pari data (di seguito: comunicazione Terna);
- la comunicazione di EP PRODUZIONE, del 24 ottobre 2022, prot. Autorità 52750, di pari data (di seguito: quarta comunicazione EP Produzione).

CONSIDERATO CHE:

- con le deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel, l’Autorità ha avviato procedimenti per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95, e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volte a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del mercato per il servizio di dispacciamento (di seguito: MSD) suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento dei mercati energetici;
- i procedimenti *ex* deliberazioni 342/2016/E/eel e 459/2016/E/eel hanno, tra l’altro, avuto ad oggetto l’impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- come evidenziato con la deliberazione 609/2016/R/eel, che prevede l’avvio del processo per l’individuazione dell’eventuale regime di essenzialità da applicare alla capacità essenziale oggetto di procedimento, la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico *ex* deliberazione 111/06 rappresenta una forma di regolazione asimmetrica, di cui all’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, dato che le offerte attinenti alle menzionate risorse sono soggette a vincoli che limitano il potere di mercato dei relativi utenti nel MSD e contribuiscono a determinare condizioni competitive nello stesso;
- con la deliberazione 803/2016/R/eel, l’impianto Fiumesanto, essenziale per la sicurezza del sistema elettrico, è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi *ex* articolo 65 della deliberazione 111/06, sino al 31 dicembre 2020;
- con la prima, la seconda e la terza comunicazione EP Produzione, l’omonima società:
 - a) ha evidenziato che l’approvazione dei *Best Available Techniques Reference Documents* a livello comunitario richiede investimenti di adeguamento sull’impianto Fiumesanto (di seguito: investimenti di adeguamento);

- b) ha presentato istanza di proroga del termine di applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Fiumesanto, sino al termine dell'anno 2025 o sino al termine antecedente in relazione al quale l'istanza medesima sia eventualmente accolta (di seguito anche: istanza di proroga);
- c) si è impegnata, per ciascun anno del periodo di ammissione (o il termine antecedente in relazione al quale l'istanza di proroga sia eventualmente accolta), a limitare volontariamente i costi fissi rilevanti ai fini della reintegrazione, al netto dei costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento, a un importo non superiore a quello indicato nella seconda comunicazione EP Produzione (di seguito: Impegno) e, in ogni caso, inferiore rispetto ai costi fissi complessivi dell'impianto definiti secondo i criteri della deliberazione 111/06;
- con la deliberazione 268/2019/R/eel, l'Autorità ha accolto l'istanza di proroga e l'Impegno proposti da EP PRODUZIONE, prevedendo che l'applicazione del regime di reintegrazione di cui all'articolo 65 per l'impianto Fiumesanto sia estesa sino al 31 dicembre 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali; secondo quanto previsto dal comma 63.12, l'utente riceve da Terna il Corrispettivo nell'ipotesi che assuma un valore positivo, mentre lo paga a Terna nell'ipotesi che il relativo importo sia negativo;
- con la deliberazione 545/2021/R/eel, a seguito di un'apposita istanza avanzata dall'utente interessato, ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito l'importo dell'acconto del Corrispettivo relativo al primo semestre dell'anno 2021 per l'impianto Fiumesanto di EP PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma

65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;

- con la quarta comunicazione EP Produzione, l'omonimo utente ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2021, in relazione all'impianto Fiumesanto;
- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione "costi fissi *benchmark*" si intende la somma tra l'importo dell'Impegno e i costi per ammortamento e remunerazione del capitale relativo agli investimenti di adeguamento per l'anno 2021 di cui alla quarta comunicazione EP Produzione;
- il comma 65.22 prevede che i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto medesimo nell'anno considerato risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
- con la comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità i tassi di indisponibilità degli impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno di competenza 2021, tra cui l'impianto Fiumesanto; dalla medesima comunicazione emerge che:
 - a) EP PRODUZIONE ha richiesto di modificare la metodologia per il calcolo del tasso di indisponibilità per l'impianto Fiumesanto (di seguito: metodologia EP);
 - b) Terna ha tra l'altro fornito il tasso di indisponibilità dell'impianto Fiumesanto applicando una metodologia ulteriore rispetto a quella standard e a quella proposta da EP PRODUZIONE (di seguito: metodologia Terna), in quanto la metodologia EP, per la parte relativa alle indisponibilità accidentali imputabili alla riprogrammazione delle fermate, non consente di individuare i casi in modo oggettivo.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'impianto Fiumesanto, ammesso al regime di reintegrazione per l'anno 2021, stabilire un acconto del Corrispettivo di segno negativo (di seguito anche: Acconto), pari alla differenza tra:
 - il margine di contribuzione risultante dalla documentazione di cui alla quarta comunicazione EP Produzione, iscrivendo tra i ricavi l'acconto, di cui al comma 65.30, riconosciuto da Terna ai sensi della deliberazione 545/2021/R/eel;
 - il minore valore tra l'importo dei costi fissi *ex* deliberazione 111/06 per l'anno 2021 riportati dall'utente del dispacciamento interessato nella quarta comunicazione EP Produzione e l'importo dei costi fissi *benchmark*; detto valore è ridotto in ragione dell'eccesso di indisponibilità che, applicando la metodologia Terna ai fini del calcolo dell'indisponibilità per l'anno 2021, Terna, con la prima comunicazione Terna e con riferimento allo specifico impianto, ha indicato rispetto al tasso medio storico, secondo quanto previsto dal comma 65.22;
- che, al fine di consentire a Terna di acquisire risorse che possono contribuire a compensare almeno parzialmente le partite di segno negativo connesse all'applicazione del regime di reintegrazione agli impianti essenziali per la sicurezza

del sistema elettrico, EP PRODUZIONE riconosca a Terna l'Acconto, con riferimento all'impianto Fiumesanto, per l'anno 2021, precisando che, in sede di determinazione del conguaglio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui tassi di indisponibilità, di cui alla comunicazione Terna, sui costi fissi e sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione

DELIBERA

1. di prevedere che EP PRODUZIONE S.p.A. riconosca a Terna S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Fiumesanto, un acconto del corrispettivo di reintegrazione dei costi per l'anno 2021, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che EP PRODUZIONE S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 30 dicembre 2022;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e ad EP PRODUZIONE S.p.A.;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

6 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini